COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

PAG.

892, 893, 894

891, 892, 893

889, 890

890, 892

Proposta di legge (Discussione e approvazione): Turnaturi: Norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista. (Modificata dalla 1 Commissione del Senato). (3448 B) 887 887, 888 PRESIDENTE BERRY, Relatore 887 GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione Proposta di legge (Discussione e rinvio): Modificazione ed integrazione alla disciplina della riformabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni. (3973)888

PRESIDENTE 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894

Bozzi, Relatore 888, 889, 890, 891

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la

riforma della pubblica Amministrazione

INDICE

La seduta comincia alle 9,45.

NANNUZZI

JACOMETTI

V otazione segreta:

PRESIDENTE

BERRY, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Turnaturi: Norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3448-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa del deputato Turnaturi: « Norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista ».

La proposta di legge, da noi approvata nella seduta del 20 luglio 1962, è stata esaminata ed approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella sua seduta del 5 ottobre scorso, apportando però al testo da noi approvato una modifica.

Prego l'onorevole Berry, relatore, di volerci riferire in proposito.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge Turnaturi, n. 3448-B, ritorna al nostro esame per una modifica di forma che, al testo già da noi approvato, è stata apportata dall'all'altro ramo del Parlamento.

Con il provvedimento in oggetto ci si propone di dettare norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista, per la copertura dei posti in soprannumero delle qualifiche ora ricordate derivanti, rispettivamente, dalla attuazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della successiva legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

La competente Commissione del Senato ci fa rilevare, con la modifica introdotta nel

testo da noi approvato in precedenza, che si tratta della copertura dei posti derivanti non tanto dalla attuazione delle due citate leggi, quanto piuttosto dal conferimento di promozioni in soprannumero in conformità alle leggi sopra ricordate.

Ritengo che la precisazione meriti di essere accolta e, pertanto, propongo alla Commissione di voler approvare la proposta di legge nel testo così emendato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; sentiamo il parere del Governo.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. Il Governo è d'accordo con le proposte dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

«Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza di istituzione o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti in soprannumero di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalla attuazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianità prescritta per le promozioni stesse».

La competente Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

«Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza di istituzione o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in soprannumero in attuazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ot-

tobre 1961, n. 1143, ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianità prescritta per le promozioni stesse».

Trattandosi di articolo unico, non essendovi emendamenti, la proposta di legge, nel testo modificato dal Senato di cui ho dato lettura, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni (3973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni ».

Relatore è l'onorevole Bozzi al quale do senz'altro la parola perché riferisca alla Commissione sul disegno di legge.

BOZZI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge riguarda la disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato i quali siano adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici. Contiene altresì norme procedurali concernenti l'accertamento e la liquidazione dei danni. Esso tende, per quanto appunto riguarda l'aspetto procedurale, alla semplificazione della procedura attualmente seguita, attraverso un sistema improntato al principio del decentramento.

È certamente nota agli onorevoli colleghi, quale sia la disciplina generale vigente relativa ai dipendenti civili dello Stato. In base ad essa, va distinta, per il settore in questione, quello, cioè, della conduzione dei veicoli e altri mezzi meccanici in genere, una responsabilità del dipendente adibito a questo servizio nei confronti dei terzi e una responsabilità, sempre del dipendente, nei confronti della pubblica Amministrazione. Quando si tratta della prima ipotesi, cioè di responsabilità del dipendente verso i terzi per fatti dipendenti dalla conduzione di autoveicoli e altri mezzi meccanici, risponde personalmente il dipendente stesso, quando sussiste dolo o colpa grave. Quindi, è necessaria la esistenza dell'elemento psicologico del reato

che ha determinato l'azione dalla quale è derivato un evento dannoso. Per altro, quando debba essere pagato, risarcito direttamente il danno al terzo, può l'Amministrazione rivalersi sul dipendente, anche in questa ipotesi, per i soli danni arrecati per dolo o per colpa grave. Questa disciplina viene estesa con l'articolo 1 a tutti i dipendenti dello Stato, civili o militari che siano.

Viceversa, il secondo articolo del disegno di legge concerne le responsabilità del dipendente per danni arrecati all'Amministrazione. In questa più larga applicazione del principio della responsabilità - il danno al mezzo meccanico e se ne potrebbero citare altri!... basta l'esistenza del solo elemento psicologico colpa, senza ulteriore qualificazione di essa, e quindi anche se è lieve, perché il legislatore ne faccia scaturire la responsabilità. Quindi il dipendente si trova in una posizione aggravata rispetto all'Amministrazione. perché di fronte al terzo risponde solo se la colpa è grave mentre di fronte all'amministrazione risponde anche per una colpa lievissima.

NANNUZZI. Paga sempre lui?

BOZZI, *Relatore*. Una colpa lieve è facilmente configurabile dato il nostro sistema stradale e dato il rigore del nostro Codice della strada, che determinano che si possa sempre profilare un concorso di colpa anche se l'addetto alla conduzione di autoveicoli ha agito con notevole prudenza.

Come accennavo, secondo la legislazione vigente la disciplina che ho ricordato si applica solo ai dipendenti civili dello Stato. Ne deriva una sostanziale ingiustizia. Ognuno comprende quanto sia penosa la situazione di coloro che debbono rispondere di danni procurati, ad esempio, durante la ferma militare e quanta enorme sia la mole dei giudizi di responsabilità che si trascinano per anni e anni, alle volte per ottenere la rivalsa di somme anche modeste, per cui, probabilmente, il costo del giudizio per realizzare queste sommette, è di gran lunga superiore rispetto al molto ipotetico vantaggio patrimoniale che l'Amministrazione ne può ricavare.

Il disegno di legge in discussione mira, dunque, ad unificare la disciplina, estendendo anche ai militari quella dettata già per i dipendenti civili; per quanto riguarda poi la responsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione, mira a stabilire lo stesso criterio limitativo del dolo e della colpa grave come criterio discretivo dei fatti in base ai quali la responsabilità stessa può essere fatta va-

lere. Ciò per quanto attiene alla disciplina sostanziale. Per quanto attiene invece alla disciplina procedurale, c'è una serie di norme che mirano allo snellimento delle procedure che oggi sembrano macchinose e pesanti; si limitano i casi in cui è richiesto il parere del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, e si attuano talune forme di decentramento, affidando ad uffici locali ai quali questi automezzi militari sono in carico, accertamenti e anche transazioni relativi ai risarcimenti di danni.

Devo far notare, a questo proposito, che è l'Amministrazione stessa che suggerisce le suddette più snelle procedure.

Concludo, dichiarando che, in sostanza, a parte qualche rilievo particolare che farò quando passeremo all'esame degli articoli, sono favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, alla quale do un contributo richiamando l'attenzione dell'onorevole Relatore e della Commissione su un aspetto di questa materia che forse meriterebbe di essere disciplinato proprio in questa occasione, visto che si procede alla revisione generale della regolamentazione della materia. È capitato più volte a me in questi anni di attività parlamentare e probabilmente sarà capitato a qualcuno di voi, di ricevere lettere da parte di militari di leva non più in servizio e congedati da tempo, i quali constatano che sono state iniziate a loro carico azioni di responsabilità inerenti precisamente alla guida di autoveicoli e lamentano che l'Amministrazione militare abbia proceduto ad indennizzi nei confronti della parte lesa senza in alcun modo interpellarli e senza in alcun modo consentire che essi, eventualmente, fornissero elementi che potessero essere discriminativi della loro responsabilità e conseguentemente dell'Amministrazione, responsabilità perché, per esempio, in realtà, la responsabilità era di colui che dell'incidente doveva rimaner vittima. Situazioni di questo genere non mi pare che siano troppo brillanti. Se è vero che chi ha una colpa deve essere chiamato a rispondere, secondo legge, della sua azione, è anche vero che chi non ha colpa, non deve essere chiamato a rispondere e non deve venire a trovarsi di fronte ad una situazione precostituita dall'Amministrazione.

Per questo io mi domando se non sia possibile, approfittando di questa occasione, inserire nel disegno di legge una norma che potrebbe essere più o meno ispirata a questo principio: che l'Amministrazione, quando

vuol giungere ad una transazione, deve preventivamente informare di ciò che intende fare colui che sarebbe stato l'autore diretto del danno e prendere nota delle osservazioni che questi possa fare, in modo da tenerle presenti agli effetti della transazione.

Se l'onorevole Relatore vorrà tradurre questo concetto in un emendamento, gliene sarò grato.

NANNUZZI. Due questioni vorrei sollevare ed avere, se possibile, una risposta. In primo luogo, chiedo che mi si precisi l'organo che definisce se il danno è stato arrecato per dolo o colpa grave.

PRESIDENTE. La Corte dei conti, la quale a seguito di giudizio di responsabilità manderà esente da responsabilità oppure dichiarerà responsabile un dipendente dello Stato a seconda che il fatto commesso è avvenuto o non per colpa grave o per dolo.

NANNUZZI. È rimessa, quindi, la decisione, al magistrato?

BOZZI, *Relatore*. Molto spesso questi giudizi della Corte dei conti sono successivi, sono conseguenti ad un giudizio penale. Però, già dall'accertamento dei fatti può risultare il danno. Altrimenti, c'è un giudizio civile.

Oppure, è un accertamento che fa la stessa Amministrazione, quando non c'è altro giudizio o questo si estingue per transazione. Perciò, anche per questa ipotesi, mi sembra provvida la proposta dell'onorevole Presidente, diretta a porre, cioè, una norma in base alla quale l'Amministrazione risulti vincolata a sentire, quanto meno, l'interessato prima di procedere alla liquidazione o alla transazione.

NANNUZZI. L'interessato, però, davanti alla Corte dei conti può difendersi! Nei confronti dell'Amministrazione che procede ad una transazione gli è consentito solo produrre le sue osservazioni, senza perciò una tutela adeguata del suo diritto.

In secondo luogo, chiedo se sono anche compresi i militari di leva tra i destinatari del provvedimento. Se è così, a mio avviso, è assurdo comprenderli.

JACOMETTI. Soltanto un'osservazione.

Sono pienamente d'accordo circa la proposta fatta dall'onorevole Presidente e, debbo dire, che ho sempre ritenuta una incongruenza soprattutto il far pagare i danni ai militari di leva, considerando che questi ultimi sono, in certo qual modo, obbligati a svolgere questo particolare servizio, allorché per il personale civile dello Stato si può pensare che svolgerlo dipenda dalla sua volontà.

L'aspetto che mi preoccupa è proprio quello cui accennava il collega onorevole Nannuzzi. Quando c'è stato in precedenza un giudizio, qualunque esso possa essere, a seguito magari di un procedimento penale o civile, il dolo o la colpa grave viene ad esservi comprovata. Ma, quando vi è una transazione da parte della Amministrazione, anche interpellandosi, come diceva poco fa l'onorevole Presidente, l'interessato, l'Amministrazione può sempre non tener conto di quanto quest'ultimo eccepisce e, quindi, procedere ad una transazione e, poi, all'addebito. Questo è un aspetto che mi preoccupa e mi lascia perplesso, anche se non mi raffiguro la soluzione che si potrebbe prospettare per evitare l'inconveniente cui accennavo.

PRESIDENTE. Evidentemente, se l'interessato, essendo stato avvertito, ha fornito elementi in base ai quali poteva essere discriminata la sua colpa, e l'Amministrazione tran sige ugualmente, il comportamento della Amministrazione costituirà oggetto di valutazione in sede di giudizio davanti alla Corte dei conti, ai fini della declaratoria di responsabilità del dipendente.

Non essendoci altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola al rappresentante del Governo.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. Ben poco ho da aggiungere a quanto ha spiegato, mi pare molto bene, l'onorevole Relatore. Ritengo che con l'inserimento dell'emendamento aggiuntivo che il Relatore stesso proporrà su indicazione dell'onorevole Presidente, venga data ai militari, anche a quelli di leva, la massima garanzia possibile in ordine a questa materia. Sottolineo che, effettivamente, il punto essenziale, diciamo, il momento in cui, cioè, il militare può far valere le sue ragioni, è stato individuato sia sul piano procedurale sia sul piano sostanziale in questo emendamento. È in sede di giudizio davanti alla Corte dei conti, infatti, vuoi che questo giudizio sia conseguenza di una sentenza penale o civile e vuoi, anche, che la sentenza non ci sia stata, che, indubbiamente, le sue responsabilità possono essere accertate nella maniera più chiara.

L'unico punto sul quale facevano riserve l'onorevole Nannuzzi e, mi pare, l'onorevole Jacometti, è il problema della difesa, cioè la iniziativa della propria difesa da parte del militare, di colui che è l'imputato, in questo caso, di colpa grave e di dolo. Si tratta, però di un problema che ritengo insolubile.

Mi pare di non dover aggiungere altro, se non sottolineare l'importanza che ha la semplificazione delle procedure proposta dal provvedimento, in quanto queste cause sono lunghe e provocano anche esse danni ai militari che si vedono pender sul capo questa spada di Damocle per anni e anni.

Penso che questo disegno di legge risponda ad una necessità e consenta di raggiungere il massimo di quello che si può ottenere in questo campo, per la tutela appunto dei diritti di tutti i dipendenti dello Stato e particolarmente dei militari e tra questi, in modo particolare, dei soldati di leva.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli impiegati e gli operai dello Stato, i militari dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici che, nell'esercizio di tali attribuzioni, cagionino un danno all'Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici.

Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti ».

BOZZI, Relatore. Vorrei domandare al Governo se i dipendenti della Croce Rossa e quelli dei vigili del fuoco sono compresi nella dizione del primo comma. È un dubbio che mi è sorto leggendone appunto la formulazione. Desidererei evitare un ulteriore intervento legislativo per i dipendenti della Croce rossa e per i vigili del fuoco.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. Per i vigili del fuoco c'è tutta una legislazione particolare.

Per quanto riguarda la Croce rossa, si tratta anche in questo caso di un corpo speciale, con una sua particolare disciplina.

Il provvedimento in esame si riferisce al personale che è alle dirette dipendenze dello Stato. PRESIDENTE. All'articolo 1 il Relatore ha proposto un emendamento aggiuntivo di un quarto comma così formulato:

« Le Amministrazioni non possono procedere all'accertamento di danni causati da propri dipendenti ed alle conseguenti liquidazioni o transazioni senza aver concesso preventivamente un termine ai dipendenti stessi al fine di produrre le loro difese e senza averle adeguatamente valutate ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originario.

(E approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore.

(E approvato).

L'articolo I rimane pertanto così formulato:

« Gli impiegati e gli operai dello Stato, i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici che, nell'esercizio di tali attribuzioni, cagionino un danno all'Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici.

Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

Le Amministrazioni non possono procedere all'accertamento di danni causati da propri dipendenti e alle conseguenti liquidazioni o transazioni, senza avere concesso preventivamente un termine ai dipendenti stessi al fine di produrre le loro difese e senza averle adeguatamente valutate».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Il limite di somma contenuto nell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è elevato a lire tre milioni quando si tratti di atti di transazione relativi al risarcimento di danni ai terzi causati dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici dello Stato.

Sugli atti di transazione di cui al precedente comma l'Amministrazione non ha l'obbligo di sentire l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, quando ciò che dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 150.000 ».

Lo pongo in votazione non essendovi emendamenti.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

"L'istruttoria delle liquidazioni e transazioni relative ai risarcimenti di danni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, è affidata all'Ufficio centrale e periferico al quale l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico è in uso ».

BOZZI, *Relatore*. Alla fine dell'articolo 3 10 proporrei la dizione: «è in carico», e non: «è in uso».

PRESIDENTE. Potrebbe verificarsi il caso di una macchina dell'Amministrazione centrale che è stata mandața presso una prefettura, per una settimana. Nel caso di un evento dannoso a chi spetta l'istruttoria?

JACOMETTI. Se un'amministrazione da in uso per dieci giorni un autoveicolo di sua proprietà, è chiaro che la seconda amministrazione...

GIRAUDO, Sottoscyretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. Potrebbe anche essere un mezzo dello Stato che viene preso dalla Camera di commercio per una settimana. In questo caso rientra la responsabilità della proprietà del mezzo.

BOZZI, Relatore. Il concetto di uso non vuol dire concetto di carico.

Io direi: « presso il quale », anziché: « al quale ».

Poi c'è da rilevare un errore di stampa. dove all'articolo 3 è detto: « all'ufficio centrale e periferico », evidentemente deve dire: « all'ufficio centrale o periferico ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi propone di sostituire alle parole: « al quale », le altre: « presso il quale ».

Pongo in votazione l'articolo 3 con incorporati la correzione e l'emendamento Bozzi.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

«L'istruttoria delle liquidazioni e transazioni relative ai risarcimenti di danni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, è affidata all'Ufficio centrale o periferico

presso il quale l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico è in uso».

Do lettura dell'articolo 4:

«Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportanti risarcimenti non superiori, per ciascun atto, all'importo di lire 3.000.000, provvedono gli Uffici centrali o periferici ai quali è in carico l'autoveicolo o il diverso mezzo meccanico.

In ogni caso la transazione deve essere autorizzata dal capo dell'Ufficio centrale o periferico al quale è in carico l'autoveicolo o di quello gerarchicamente superiore, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

L'assegnazione e la gestione dei fondi occorrenti agli Uffici periferici per le liquidazioni ed i pagamenti di cui al comma precedente avverranno secondo le modalità indicate nella legge 17 agosto 1960, n. 908».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportanti risarcimenti d'importo superiore a lire 3.000.000 provvedono le Amministrazioni centrali competenti ».

Se non vi sono osservazioni, poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

«Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 4, di importo superiore a lire 150.000, deve essere sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per il territorio in cui ha sede l'Ufficio che deve disporre la liquidazione ed il pagamento.

Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 5 deve essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura.

«L'addetto alla conduzione di un autoveicolo o di altro mezzo meccanico dello Stato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia provocato o subito un danno alla persona o alle cose, è tenuto a denunciare, appena possibile, il fatto al più vicino ufficio o organo di

polizia giudiziaria per la raccolta di tutti gli elementi e mezzi di prova in base ai quali sia possibile determinare la causa, la natura e l'entità del danno.

Analoga denuncia deve essere fatta, appena possibile, all'Ufficio al quale è in uso l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico. L'Ufficio, ricevuta la denuncia o conosciuto altrimenti il fatto, richiede copia del verbale redatto dagli organi di cui al primo comma e provvede all'acquisizione di ogni ulteriore elemento e mezzo di prova per l'accertamento della responsabilità».

Se non vi sono osservazioni, poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle azioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

BOZZI, Relatore. Propongo un emendamento:

« Sostituire la parola: azioni, con la parola: procedure ».

PRESIDENTE. Su questo articolo vi è un emendamento proposto dal Governo aggiuntivo del seguente comma:

« A richiesta della Amministrazione che ha in carico la partita, la Corte dei conti procede al rinnovo dei giudizi di responsabilità per danno causato da personale militare in epoca non anteriore al 1º luglio 1956, definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sospendendosi, nelle more, il recupero delle somme addebitate ai dipendenti. Non si fa luogo a rimborsi di somme dai dipendenti stessi già pagate ».

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. A seguito delle sollecitazioni del Ministero della difesa, il Governo propone di aggiungere a questo articolo 8 il comma aggiuntivo di cui ha testé dato lettura l'onorevole Presidente, allo scopo di estendere il beneficio della distinzione fra colpa per dolo e colpa grave anche a favore di coloro per i quali il giudizio di responsabilità è già stato concluso.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Relatore.

BOZZI, Relatore. Mi rendo conto perfetlamente dell'esigenza cui si tende provvedere con questo emendamento aggiuntivo. Evidentemente, però, non è cosa da poco, si tratta di una massa notevolissima di azioni di recupero, spesso per piccole somme, soprattutto nei confronti di militari, anche di leva e, a a volte, degli eredi.

Come già dicevo nella mia relazione, il costo di questo servizio è, il più delle volte, superiore alla somma che si deve riscuotere. Però, non mi sembra che il comma aggiuntivo nella formulazione proposta dal Governo agevoli il soddisfacimento di questa esigenza. Esaminiamolo anzitutto alla luce di quei principi generali del diritto che non bisogna mai dimenticare. Presupposto della fattispecie è che ci sia stata una decisione della Corte dei conti. Che cosa si chiede? Che, a richiesta di una delle parti, il creditore, l'Amministrazione nel caso, si possa rinnovare il giudizio. Si impongono tre osservazioni. La prima è: perché soltanto a richiesta dell'Amministrazione e non, per avventura, anche a richiesta dell'interessato?

Seconda osservazione: noi richiederemmo la ripetizione di tutti i giudizi, quindi un aggravio notevole di lavoro per la Corte dei conti. E, nella formulazione che si propone come comma aggiuntivo non viene indicata la procedura che si dovrebbe seguire. È chiaro che queste parole « rinnovo dei giudizi » indicano che bisognerebbe rifare, anche per somme modestissime, l'intero giudizio, con tutto ciò che questo determina.

Terza osservazione, e trattasi di una considerazione di principio: in fondo, si viene ad eliminare od intaccare una cosa già giudicata.

Vi è poi anche questa limitazione indicata: « in epoca non anteriore al 1º luglio 1956 », e che, come tutte le limitazioni del genere, è arbitraria. Perché, infatti, 1º luglio 1956 e non, ad esempio, 1º luglio 1955?

Dato però che l'esigenza, ripeto, esiste, si dovrebbe trovare uno strumento diverso, senza, magari, turbare il principio della cosa giudicata, senza provocare un'attività della Corte dei conti facoltizzando, cioè, piuttosto, l'Amministrazione a rinunciare al credito, con determinate garanzie, naturalmente, che potremo studiare.

Questa è, secondo me, se si vuole seguire, l'unica via pratica da seguire senza disturbare i grandi principi e senza ingolfare l'attività della Corte dei conti con nuovi giudizi che, fra l'altro, importerebbero, come cosa certa, nuove spese per gli interessati.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. Questa facoltà che noi daremmo alla Amministrazione di rinunciare al credito dovrebbe

esser data in base al criterio di cui all'articolo 1, e cioè della famosa distinzione. Ora, questa distinzione l'Amministrazione dove la trova per poter valutare? Nei giudizi di responsabilità della Corte dei conti. Ora, la Corte dei conti tiene conto di questa distinzione?

BOZZI, Relatore. Per il passato no.

PRESIDENTE. Indubbiamente nei giudizi passati la Corte dei conti si è accontentata di determinare semplicemente la responsabilità degli interessati. L'Amministrazione come fa a sapere, nei singoli casi, di che grado di colpa si tratta?

BOZZI, Relatore. La questione è, indubbiamente, alquanto delicata. Propongo perciò di rinviare ad altra seduta l'esame dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 8 ed intanto approvarne il primo comma la cui formulazione è stata testé letta.

PRESIDENTE. Questa proposta mi sembra estremamente opportuna. Pertanto per il comma aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo la discussione è rinviata, in attesa che l'onorevole Giraudo e l'onorevole Bozzi esaminino la questione, per poi sottoporre al nostro esame delle proposte concrete nella nostra prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Relatore propone di sostituire nell'articolo 8 alle parole: « alle azioni », le altre: « alle procedure ».

Pongo in votazione l'emendamento del Relatore all'articolo 8.

(È approvato).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

« Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione. (*E approvata*).

L'esame del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta: esamineremo allora gli emendamenti diretti ad aggiungere altri commi all'articolo 8.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3448-B. (Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

TURNATURI: « Norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista » (3448-B):

	. 2	5
	. 1	3
	25	
	0	

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli Enzo, Targetti, Tesauro, Zurlini.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI